C11895 - ENEL GREEN POWER-CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI / NEWCO
Provvedimento n. 24242

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società ENEL Green Power S.p.A., pervenuta in data 4 febbraio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Enel Green Power S.p.A. (di seguito, EGP) è una società del gruppo Enel che opera nel settore della produzione e vendita di energia generata da fonti rinnovabili.
EGP è controllata al 69,17% da Enel S.p.A., mentre il restante capitale sociale è detenuto da azionariato diffuso. Enel S.p.A. è attualmente partecipata per il 31,24% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per la rimanente porzione da investitori istituzionali e individuali.
Nel 2010 EGP ha prodotto una quota di energia da fonti rinnovabili pari a circa il 18% del totale nazionale.
EGP ha realizzato in Italia nel 2011 un fatturato superiore a 1 miliardo di euro.

Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villoresi (di seguito, Consorzio) è un ente pubblico economico a carattere associativo operante nella Lombardia occidentale con derivazioni dai fiumi Ticino e Adda.

NEWCO è una società a responsabilità limitata di nuova costituzione che sarà responsabile della progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte idrica da realizzare in prossimità della diga di Panperduto (Somma Lombardo (VA)), per una potenza nominale di 1,47 MW.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nella creazione di una *joint-venture* (NEWCO) tra EGP e il Consorzio per la progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di un impianto idroelettrico nei pressi della diga di Panperduto, sul corso del Ticino. Tale impianto ha ottenuto la VIA nel giugno 2011, mentre la concessione di utilizzo a scopo idroelettrico del Deflusso Minimo Vitale dallo sbarramento di Panperduto richiesta già nel 2007 non è stata ancora rilasciata dall'amministrazione competente. Una volta ottenuta la concessione, NEWCO espleterà l'iter procedurale per ottenere l'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto. L'energia prodotta verrà ceduta al Gestore dei Servizi Energetici e beneficerà delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 6 luglio 2012.
Il capitale sociale di NEWCO sarà detenuto per il 51% da EGP e per il 49% dal Consorzio.
La *governance* di NEWCO è definita dai Patti Parasociali siglati dalle Parti, sulla base dei quali *(i)* NEWCO sarà sottoposta alla direzione e al coordinamento di Enel S.p.A., *(ii)* il *business plan* e il *budget annuale* sono predisposti da EGP e la loro approvazione avviene a maggioranza semplice, *(iii)* due dei tre membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati da EGP, *(iv)* EGP nominerà il Presidente del CdA, al quale saranno conferiti tutti i poteri necessari all'amministrazione di NEWCO, tranne quelli diversamente attribuiti dai patti stessi o dalla legge.
Richiedono invece l'approvazione dell'amministratore nominato dal Consorzio le decisioni relative a *(i)* modifiche/integrazioni del *budget* annuale di NEWCO che comportino scostamenti superiori al 10% rispetto al *business plan*, *(ii)* sottoscrizione di contratti di appalto di lavoro, servizi e/o forniture non previsti nel business plan oppure nel budget annuale o che comportino scostamenti superiori al 10% rispetto alla spesa prevista nel *business plan* o nel *budget* annuale, *(iii)* sottoscrizione di contratti immobiliari non previsti nel business plan oppure nel budget annuale o che comportino scostamenti superiori al 10% rispetto alla spesa prevista nel *business plan* o nel *budget* annuale, *(iv)* richiesta ai soci di finanziamenti non previsti nel *business plan* o nel *budget* annuale, *(v)* assunzione o licenziamento di personale dipendente.
Inoltre, i Patti Parasociali prevedono che tra NEWCO e EGP sia stipulato un accordo per la prestazione di servizi, nell'ambito del quale EGP dovrà fornire tutte le prestazioni inerenti alla gestione strategica ed operativa dell'impianto, inclusa la programmazione giornaliera dell'impianto e quindi la predisposizione delle offerte sul Mercato Elettrico gestito dal Gestore dei Mercati Energetici. In base a tale accordo, utente del dispacciamento dell'energia prodotta da tale impianto sarà EGP o altra società del gruppo ENEL.
Infine, i medesimi Patti prevedono che, in caso di stallo, sia EGP, "*quale socio di maggioranza che esercita la direzione e il coordinamento*" di NEWCO, a predisporre una offerta di acquisto della partecipazione del Consorzio o di vendita della propria partecipazione al Consorzio stesso al fine di risolvere lo stallo. Il Consorzio potrà accettare una di esse oppure comunicare a EGP la risoluzione dello stallo attraverso l'accettazione della proposta di EGP cui il Consorzio si era inizialmente opposto.

Gli accordi tra EGP e il Consorzio attribuiscono a EGP l'intera responsabilità della gestione operativa e strategica di NEWCO e del futuro impianto. Considerate la potenza e le caratteristiche dell'impianto e il fatto che l'energia prodotta verrà ceduta al GSE in cambio di una tariffa, l'andamento nel tempo di tale gestione appare largamente prevedibile, sia in termini di costi che di ricavi. Perciò, la pianificazione delle spese e dei fabbisogni finanziari appare sottoposta a ridotti margini di incertezza e quindi, da questo punto di vista, gli scostamenti sui quali è richiesta l'approvazione del Consorzio non sono marginali.
I poteri di veto attribuiti al Consorzio, per quanto significativi, appaiono perciò volti a tutelare i diritti di socio di minoranza del Consorzio e, in particolare, a scongiurare l'evenienza che la gestione affidata a EGP conduca ad esborsi finanziari imprevisti di significativa entità senza alcun controllo da parte del Consorzio.
Per tali motivi, è possibile ritenere che, dal punto di vista antitrust, NEWCO sia soggetta al controllo esclusivo di EGP.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata consiste nella costituzione di una nuova società, controllata in esclusiva da EGP. Al momento non risulta ancora rilasciata a NEWCO o alle imprese madri la concessione di utilizzo a scopo idroelettrico del Deflusso Minimo Vitale dallo sbarramento di Panperduto.
Alla luce di quanto precede, l'operazione comunicata non è qualificabile come concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 287/90 e non è, dunque, soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella